

Studio legale
Avv. Giuseppe Fiorellini

97019 * V I T T O R I A * (RG)

Via Como, 227 tel-fax 0932/982293 cell. 3339858159

Email: giuseppEFIorellini1@virgilio.it

Pec: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it

P. IVA: 01044970885

Tribunale di Ragusa - Giudice del Lavoro

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Per **Zuccato Rita** – ZCCRTI60B49Z315Z - nata a Shashemenne (Etiopia) il 09 febbraio 1960 e residente a Messina – Via Nazionale, n° 164, elettivamente domiciliata in Vittoria via Como n.227, nello studio dell'Avv. **Giuseppe Fiorellini**, codice fiscale **FRLGPP67So6Mo88R**, pec: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it, fax 0932/982293, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al presente atto

Premesso

- che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato telematicamente in data 5 giugno 2019 (All. a) Zuccato Rita, adiva l'intestato Tribunale ed esponeva:

- 1) Che, l'ins. Zuccato Rita risulta inclusa nelle Graduatoria ad esaurimento presso l'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – Ambito territoriale della Provincia di Ragusa;
- 2) Che, l'ins. Zuccato Rita ha prestato servizio presso la scuola Materna Italiana Paritaria di Adis Abeba in qualità di insegnante dall'a.s. 85/96 fino all'a.s. 2002/03 (all. 1);
- 3) Che il superiore servizio le era stato riconosciuto ai fini del punteggio nell'ambito della graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia valida per l'a.s. 2018/19;
- 4) Che con decreto del dirigente dell'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – Ambito territoriale della Provincia di Ragusa in data 03.10.2018 veniva disposta la rettifica del suo punteggio nell'ambito della graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia valida per l'a.s. 2018/19;
- 5) Che, tale rettifica veniva operata per un presunto errore materiale, poiché il servizio di insegnamento prestato dalla suddetta docente dall'a.s. 85/86 al 99/00, è stato valutato come servizio prestato nella scuola dell'infanzia paritaria, e che, si trattava di errore, in quanto che l'istituzione delle scuole paritarie decorre dall'1/9/2000, ai sensi della legge n.62 del 10/03/2000;
- 6) Che tale decreto di rettifica non teneva conto della norma di cui all'art. 485 del D. Leg.vo n. 297/94, in tema di assegnazione del punteggio relativo alla carriera degli insegnanti che hanno prestato anche servizio non di ruolo anche all'estero.
- 7) Che il decreto di rettifica risulta illegittimo, viziato e irregolare per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) **Dell'errore di diritto per il mancato riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente.** Il Miur è incorso in un macroscopico errore allorché ha ritenuto, inspiegabilmente ed in palese violazione dell'art. 458 del D. Leg.vo 297/94, di non riconoscere all'ins. Zuccato alcun punteggio per il servizio prestato presso la scuola Materna Italiana Paritaria di Adis Abeba come indicato. Il riconoscimento del punteggio derivante dal servizio prestato presso tali istituti rappresenta un diritto riconosciuto dal T.U. Istruzione ma anche in più occasioni dalla giurisprudenza. Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche". Usando il termine "parificate" il comma 2 dell'art. 485 del D. Leg.vo n. 297/94, fa uso della terminologia



giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione anche alla luce della normativa L. 62/2000 che le ha rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie" (**Tribunale di Milano sez. lav. Sent. n. 25/2018**).

- 2) **Della violazione della Direttiva CE n. 99/70 e del principio antidiscriminatorio europeo.** Il principio di non discriminazione, non solo è sancito costituzionalmente nel nostro ordinamento, ma "ce lo chiede l'Europa" laddove attraverso la Direttiva CE 99/70 sancisce un principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Tutto ciò è estensibile analogicamente al caso che ci occupa e deve poter mettere al riparo – in una lettura ordinamentale delle norme – anche i lavoratori a tempo determinato delle scuole non statali rispetto a quelli delle scuole statali. In sede europea, inoltre, nel 1984 e nel 2012 i Paesi UE sono stati richiamati affinché non praticino alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola non statale, pena l'applicazione prevista per la violazione dei diritti umani fondamentali.

Sul grave ed irreparabile pregiudizio e danno per l'ins. Zuccato Rita

Dal mancato riconoscimento del punteggio, appare evidente il pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente nel tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto al riconoscimento del punteggio, infatti, l'istante è sovrastata da un pregiudizio imminente ed irreparabile. Dalle GAE si attinge per l'attribuzione dei posti ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo n. 297/1994 e succ. modif., nonché per il conferimento delle supplenze annuali entro il mese di Agosto 2019.

Qualora il riconoscimento del punteggio dovesse essere avvenire in tale periodo la ricorrente potrebbe concorrere all'attribuzione dei posti di ruolo e delle supplenze annuali per l'anno scolastico 2019/20.

Sul fumus boni juris

Il cosiddetto fumus boni juris del presente ricorso è chiaramente esposto nei motivi nelle censure di fatto e di diritto, ed altro.

Sul periculum in mora

Tenuto conto che dal mancato riconoscimento del servizio è discesa un punteggio diverso e inferiore da quello vantato, la ricorrente non potrà utilizzare altri mezzi per vedersi riconosciuta per tempo il diritto negato. Appare del tutto evidente che nel tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto, laddove la ricorrente dovesse attendere la pronuncia di merito, difficilmente questa potrebbe aversi in tempi brevi, comunque non in tempo per l'assegnazione di possibili incarichi nell'imminente a.s. 2019/20.

Dovendo pertanto ritenersi sussistere nel caso di specie i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, si chiede:

- 1) accertare, ritenere e dichiarare la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità ed inesistenza del mancato riconoscimento del punteggio, in seguito al decreto di rettifica opposto, e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti e disporre quanto altro per legge;
- 2) Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, onorari e accessori del presente procedimento, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rende la dichiarazione prescritta.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che la ricorrente è esentata dal pagamento del C.U. per limiti reddituali come per legge.

Si allegano:

- 1) Certificato di servizio presso scuola Materna Italiana Paritaria di Adis Abeba ;
- 2) decreto del dirigente dell'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – Ambito territoriale della Provincia di Ragusa in data 03.10.2018.

- che il procedimento instaurato assumeva il n. 1587/2019 R.G. e veniva assegnato alla Sezione lavoro del Tribunale di Ragusa, Giudice Dott.ssa Cristina Consoli;

- che il resistente Miur non si costituiva in giudizio;



- che all'udienza del 09.10.2019 il Giudice si riservava ed in data 29.10.2019 depositava l'ordinanza (All. b) - che veniva comunicata in data 29.10.2019, con la quale rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Zuccato Rita. che viene reclamata.-

L'ordinanza suddetta è chiaramente illegittima, oltre che ingiusta, incerta e contraddittoria, per cui va revocata alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1) Dell'errore di diritto per il mancato riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente. La reclamata ordinanza, ha ritenuto di rigettare la domanda cautelare sulla scorta della inapplicabilità, in via analogica, della norma di cui all'articolo 458 del D. Leg.vo 297/94, alla fattispecie che ci occupa, poiché concernente la valutazione dei titoli ai fini della ricostruzione di carriera. Va tuttavia rilevato, come nell'interpretazione di tale norma la giurisprudenza (Tribunale di Milano sez. lav. Sent. n. 25/2018) ha colto l'occasione, partendo dalla terminologia utilizzata, per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali. Tale equiparazione, tra l'altro, ricorre anche in atti formali dello stesso Miur, così confermando una tendenza all'equiparazione del servizio prestato presso scuole non statali a quello prestato presso istituti statali. Lo stesso bando di cui al D.M. 235/14, relativo all'aggiornamento delle Graduatorie, pur non facendo alcun cenno ai servizi prestati nei paesi extra Ue, prevede, infatti, all'art.2 comma 5 , che i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Con ciò confermando di equiparare al corrispondente servizio prestato in Italia, il servizio prestato in paesi extra UE. E ancora nella relativa tabella di valutazione titoli, si precisa che il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell'Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. In altre e diverse occasioni il Miur ha inteso equiparare il corrispondente servizio prestato in Italia, al servizio prestato nelle scuole non statali, così come avvenuto con la **"Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999"** nota 4 (*Approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 e modificata dall'art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004*) (all. c) e con la **"Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo annessa quale All. 2 al D.D.G. 16 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione"** (all. d) in relazione al servizio prestato nello specifico nelle scuole italiane all'estero.

2) Della violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori.

Nella reclamata ordinanza non si censura, la condotta del Miur che interpreta la vigente normativa in maniera senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Senza alcuna motivazione, la reclamata ordinanza esclude, infatti, la violazione del principio d'uguaglianza nella procedura di assegnazione del punteggio alla ricorrente. La procedura tuttavia fondandosi su un trattamento differenziato tra lavoratori, è illegittima, in quanto si fonda su un'interpretazione normativa palesemente contraria a norme di legge e principi costituzionali. La stessa legge 62/2000 viene palesemente disattesa, in quanto il disposto di cui all'art. 1 comma 2 afferma che "Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli



effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6".

In particolare tale distinzione operata attraverso il mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio, prestato dall'odierna ricorrente, dall'USP di Ragusa viola palesemente anche principi di rango Costituzionale, previsti dagli artt. 3 e 97 Cost., il principio di uguaglianza (art. 3), non tollera, infatti, alcuna discriminazione tra lavoratori, a maggior ragione non tollera che tale discriminazione sia posta in essere dalla P.A., in violazione del principio di pari opportunità (art. 51). Pertanto, la distinzione operata non trova alcun fondamento all'interno del quadro normativo di riferimento, il MIUR di fatto in maniera illegittima e priva di qualunque logica ha diviso il personale docente in categorie diverse sulla base di un'arbitraria differenziazione di situazioni analoghe, individuando una categoria di lavoratori sottoposti ad una sorta di *deminutio capitis* cioè coloro i quali hanno esercitato l'attività d'insegnamento presso gli istituti non statali prima della legge 62/2000.

4) Della violazione della Direttiva CE n. 99/70 e del principio antidiscriminatorio europeo.

Il principio di non discriminazione, non può che essere invocato nella valutazione della fattispecie che ci occupa. Tale principio, infatti, non solo è sancito costituzionalmente nel nostro ordinamento, ma "ce lo chiede l'Europa" laddove attraverso la Direttiva CE 99/70 sancisce un principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Tutto ciò è estensibile analogicamente al caso che ci occupa e deve poter mettere al riparo – in una lettura ordinamentale delle norma – anche i lavoratori a tempo determinato delle scuole non statali rispetto a quelli delle scuole statali. In sede europea, inoltre, nel 1984 e nel 2012 i Paesi UE sono stati richiamati affinché non praticino alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola non statale, pena l'applicazione prevista per la violazione dei diritti umani fondamentali.

5) Del contrasto del mancato riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente con l'applicazione, in fattispecie analoghe, di altre norme relative alla ricostruzione dell'anzianità di servizio nella scuola.

Non c'è alcuna ragione per considerare non riconoscibile il servizio prestato dalla ricorrente negli istituti non statali e nello specifico nella scuole italiane all'estero. Il servizio prestato dalla ricorrente, infatti, come quello nelle paritarie deve essere riconosciuto per l'accesso e per l'aggiornamento nelle Gae, poiché con tale operazione non si fa altro che riconoscere un titolo relativo all'anzianità per aver svolto tale servizio. Tutto ciò non certo solo a tali fini specifici ex art. 458 del D. Leg.vo 297/94. Il riconoscimento, infatti, non è altro che un dato oggettivo che definisce il lavoratore e la sua storia lavorativa. Il servizio prestato nelle scuole indicate, non può che essere un titolo, per il quale l'omesso riconoscimento contrasta con la logica oltre che con il diritto.

Tutto quanto sopra esposto

CHIEDE

che il Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, in composizione collegiale, previa acquisizione del fascicolo relativo al giudizio ex art. 700 c.p.c. (n. 1587/2019 R.G.), in accoglimento del presente reclamo, voglia così provvedere:



- 1. Dichiarare la nullità dell'ordinanza reclamata, in quanto emanata in conseguenza degli illustrati vizi.
- 2. Revocare, in ogni caso, l'ordinanza depositata in data 29.10.2019.
- 3. Accogliere la riproposta domanda cautelare e, per l'effetto,

1) accertare, ritenere e dichiarare la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità ed inesistenza del mancato riconoscimento del punteggio, in capo a Zuccato Rita, ed accertare, ritenere e dichiarare che la istante ha diritto ad ottenere il punteggio richiesto;
 2) Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, onorari e accessori di entrambe la fasi procedimento, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rende la dichiarazione prescritta.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che la ricorrente è esentata dal pagamento del C.U. per limiti reddituali come per legge.

Si depositano, unitamente al presente reclamo, i seguenti atti e documenti:

- a) copia del ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 02.08.2018;
- b) copia dell'ordinanza depositata in data 29.10.2019;
- c) copia tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della legge n. 124 del 31 MAGGIO 1999 (Approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 e modificata dall'art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004).
- d) Copia tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo annessa quale All. 2 al D.D.G. 16 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione.

ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

Ritenuto che controinteressati rispetto alla domanda della ricorrente sono tutti i docenti abilitati all'insegnamento inclusi nelle Graduatoria ad esaurimento presso l'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – Ambito territoriale della Provincia di Ragusa per la classe di concorso AAAA (Scuola dell'infanzia), con punteggio pari o inferiore a quello vantato dalla ricorrente; che, dato l'esorbitante numero di soggetti interessati, la notifica del ricorso ai controinteressati nei modi ordinari risulterebbe oltremodo gravosa; si chiede l'autorizzazione a notificare il ricorso e il provvedimento di fissazione d'udienza nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, nonché dei seguenti dati:

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede,

numero di ruolo del reclamo e data dell'udienza;

nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come tutti i docenti abilitati all'insegnamento inclusi nelle Graduatoria ad esaurimento presso l'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – Ambito territoriale della Provincia di Ragusa per la classe di concorso AAAA (Scuole dell'infanzia), con punteggio pari o inferiore a quello vantato dalla ricorrente;

testo integrale del reclamo e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ragusa, Addì del deposito

Avv. Giuseppe Fiorellini

